



10.000/2000K-4 ORIGINALI
AVVOCATO

DEBORA CHIAVIELLO

VIA ALCIDE DE GASPERI, 33, 80134 NAPOLI
MOB. 333 4038420 FAX 08119568900
PEC.AVV.DEBORACHIAVIELLO@PEC.IT

TRIBUNALE CIVILE DI SALERNO -SEZ. LAVORO-

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON CONTESTUALE RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE NONCHÉ ISTANZA

EX ART. 151 C.P.C.

Nell'interesse **Albano Mariagabriella**, nata a Salerno il 04.11.1976 e residente a Nocera Inferiore (Sa) alla via Supino Gaetano, 21 (CF: **LBNMGB76S44H703C**); **Antonia Annunziata** nata a Polla il 25.12.1982 e residente a Teggiano (Sa) alla via Matinelle n. 22 (cf: **NNNNTN82T65G793E**); **Annalisa Babino** nata a Montecatini Terme (PT) il 06.04.1975 e residente in Padula (Sa) alla via Volta Cammino, 24 (cf: **BBNNLS75D46A561T**); **Giovanna Barlotti**, nata a Agropoli (Sa) il 04.02.1959 ed ivi residente alla via Martiri Cilentani n. 5 (cf: **BLTGNN59B44A091F**); **Maria Luisa Barra** nata a Polla (Sa) il 05.09.1971 e residente a Padula (Sa) alla via Roma n. 8 (cf: **BRRMLS71P45G793G**); **Rosa Basile** nata a Polla (Sa) il 14.07.1970 e residente a Buonabitacolo (Sa) alla via G. Falcone n. 106 (cf: **BSLRSO70L54G793J**); **Michelina Bertone** nata a Vallo della Lucania (Sa) il 05.02.1979 e residente a Felitto (Sa) alla via Roma n. 85 (cf: **BRTMHL79B45L628F**); **Annamaria Botta** nata a Polla (Sa) il 06.11.1977 e residente a Palomonte (Sa) alla via Sperlonga n. 74 (cf: **BRGGNN74T50G793V**); **Genoveffa Botti**, nata a Vallo della Lucania (Sa) il 20.05.1983 e residente a Prignano Cilento (Sa) alla via Belvedere n. 22 (cf: **BTTGVF83E60L628J**); **Giovanna Brigante**, nata a Polla (Sa) il 10.12.1974 e residente ad Atena Lucana (Sa) alla via Maglianiello n. 18 (cf: **BRGGNN74T50G793V**); **Carmela Giovanna Bruno**, nata a Piaggine (Sa) il 24.06.1971 e residente in Valle dell'Angelo in via dell'Assunta n. 48 (cf: **BRNCML71H64G538D**); **Mariangela Bruno**, nata a Laurino (Sa) il 05/08/1960 ed ivi resi-

AVVOCATO

DEBORA CHIAVIELLO

VIA ALCIDE DE GASPERI, 33, 80134 NAPOLI

MOB. 333 4038420 FAX 08119568900

PEC AVV.DEBORACHIAVIELLO@PEC.IT

dente alla via Belvedere n. 91 (cf: **BRNMNG60M45E485D**); **Rosaria Cavallo**, nata a Sant'Arsenio (Sa) il 29/01/1981 e residente a Moonte S. Giacomo (Sa) al corso Garibaldi n. 27 (cf: **CVLRSR81A69I307A**); **Marco Coglianese**, nato ad Oliveto Citra (Sa) il 29/07/1970 ed ivi residente alla via Vazza n. 26 (cf: **CGLMRC70L29G039I**); **Nicolina Coronato**, nata a Napoli il 27/01/1982 e residente a Sant'Arsenio (Sa) alla via Fontana Maggiore n. 20 (cf: **CRNNLN82A67F839J**); **Lucia D'Aniello**, nata a Rockenhausen (Germania), il 30/10/1973 e residente a Sicignano Degli Alburni (Sa) alla via Casali n. 1 (cf: **DNLLCU73R70Z112X**); **Anna Maria De Silvio**, nata a Torino il 29/12/1965 e residente a Nocera Inferiore (Sa) alla via Fucilari, 67 (cf: **DSLNM65T69L219U**); **Annalisa De Vita** nata a Vallo della Lucania (Sa) il 28/03/1979 ed ivi residente alla via F. Fontana dei Garofoli n. 16, (cf **DVTNLS79C68L628Y**); **Stefania Di Biagio**, nata a Montecorvino Rovella (Sa) il 06/09/1975 ed ivi residente alla via V. Cerino n. 1 (cf: **DBGSFN75P46F481D**); **Cinzia Di Lorenzo**, nata a Salerno il 30/03/1967 e residente a Contursi Terme (Sa) alla via S. Caterina s.n.c. (cf: **DLRCRN67C70H703L**); **Stefania Di Luccio**, nata a Agropoli (Sa) il 25/12/1973 ed ivi residente alla via Molise n. 1 (cf: **DLCSFN73T65A091A**); **Franca Di Mieri** nata a Teggiano il 18/02/1968 ed ivi residente alla via provinciale s.n.c. (cf: **DMRFNC68B58D292T**); **Mariarosaria Fedele** nata a Cava Dè Tirreni il 26/06/1974 ed ivi residente al Corso G. Mazzini 50, (cf: **FDFMRS74H66C361C**); **Rosa Ferrante** nata a Petina (Sa) il 08/04/1968 ed ivi residente alla via Giardinetti n. 19 (cf: **FRRRSO68D48G509S**); **Anna Ferraiuolo** nata a Salerno il 02/02/1968 ed ivi residente alla via G. Florenzano n. 12 (cf: **FRRNNA68B42H703E**); **Rosanna Ferri** nata a Nocera Inferiore (Sa) il 16/01/1962 ed ivi residente alla via S. Anna n. 41 (cf **FRRRNN62A56F912C**); **Angelo Foresta** nato a Laurino (Sa) il 25.03.1975 ed ivi residente alla via Madonna del Monte (cf:

AVVOCATO

DEBORA CHIAVIELLO

VIA ALCIDE DE GASPERI, 33, 80134 NAPOLI

MOB. 333 4038420 FAX 08119568900

PEC AVV.DEBORACHIAVIELLO@PEC.IT

FRSNGL75C25E485B); Silvana Forlenza nata a Oldham (GB) il 28/10/1969 e residente a Contursi Terme (Sa) alla via Madonna delle Grazie snc (cf: **FRLSVN69R68Z114L**); Laura Franzese nata a Battipaglia il 25/02/1971 e residente a Buccino (Sa) alla loc. S. Paolo n. 5 (cf: **FRNLRA71B65A717L**); Lucia Gentile, nata a Palomonte (Sa) il 12/12/1960 ed ivi residente alla via Caporale n. 4 (cf: **GNTLCU60T52G292M**); Maria Gioia nata a Polla (Sa) il 08/04/19836 e residente in Sassano (Sa) alla via Ischia Snc (Cf: **GIOMRA83D48G793P**); Monica Greco, nata a Carini (Pa) il 04/06/1979 e residente a Pisciotta (Sa) alla via Capo d'Arena snc (cf: **GRCMNC79H44B780Y**); Anna Guglielmelli nata a Salerno il 19/03/1978 e residente a S. Cipriano Picentino alla via Pozzilli n. 18 (cf: **GGLNNA78C59H703P**); Mariarosaria Iannuzzi nata a Vallo della Lucania (Sa) il 06.11.1980 ed ivi residente alla via S. Passaro n. 73 (cf: **NNZMRS80S46L628J**); Orietta Iannece nata a Salerno il 03/03/1972 e residente a Campagna (Sa) alla via Galdo n. 320 (CF **NNCRTT72C43H703Y**); Giuseppina Imperiale nata a Oliveto Citra (Sa) il 15/02/1982 e residente a Buccino (Sa) alla contradi Rizzi 3/A (Cf: **MPRGPP82B55G039F**); Restituta Lamberti nata ad Agropoli (Sa) il 17/10/1979 e residente a Capaccio (Sa) alla via Gaiarda n. 23 (cf: **LMBRTT79R57A091C**); Stefania Grippo nata a Salerno il 18/05/1978 e residente a Sacco alla via Giovabbi n. 31 (cf: **GRPSFN78E58H703M**); Rossella Lamberti nata a Cava Dè Tirreni il 23/11/1980 ed ivi residente alla via Guerritore n. 10 (cf: **LMBRSL80S63C361L**); Maria Carmela Lettieri nata a Piaggine (Sa) il 27/09/1970 ed ivi residente alla via S. Caterina n. 11 (cf: **LTTMCR70P67G538Z**); Anna Rosa Luisi nata a Grenchen (Svizzera) il 07/05/1965 e residente a Castel S. Lorenzo alla via D. Riccio n.41 (cf: **LSUNRS65E47Z133G**); Anna Maiuri nata a Battipaglia il 05/09/1966 ed ivi residente alla via Forli n. 10 (cf: **MRANNA66P45A717P**); Gabriella Marciano nata a Napoli il 31/10/1967 e

AVVOCATO

DEBORA CHIAVIELLO

VIA ALCIDE DE GASPERI, 33, 80134 NAPOLI

MOB. 333 4038420 FAX 08119568900

PEC AVV.DEBORACHIAVIELLO@PEC.IT

residente a Vallo della Lucania (Sa) alla via De Hippolytis n. 48 (cf: **MRCGRL67R71F839U**);
Modestina Marino nata a Agropoli il 25/06/1979 e residente a Trentinara (Sa) alla via Verdi
n. 3 (cf: **MRNMST79H65A091O**); **Ornella Matonte** nata a Magliano Vetere (Sa) il
08/01/1966 e residente a Battipaglia (Sa) alla via Botticelli n. 6 (cf: **MTNRL66A48E814L**);
Elena Messano nata a Salerno il 25/04/1964 ed ivi residente alla via Panoramica 16/18 (cf:
MSSLNE64D65H703D); **Giuliano Morgante** nato a Chieti il 09/01/1969 e residente a Silvi
(TE) alla via E. Romani n. 40 (cf: **MRGGLN69A09C632O**); **Lucia Teresa Marmo** nata a S.
Angelo a Fasanella (Sa) il 10/07/1964 ed ivi residente al Corso Apollo 11 n. 17 (cf:
MRMLTR64L51I278G); **Fabiana Nicoletti** nata a Laurino (Sa) il 29/01/1978 ed ivi residen-
te alla via G. Sangiovanni n. 27 (cf: **NCL FBN 78A69L628O**); **Amalia Nuzzolo** nata a Saler-
no il 01/03/1960 e residente a Campagna (Sa) alla via provinciale Campana 167 (cf: **NZZ**
MLA60C41H703J); **Antonio Nuzzolo** nato a Campagna il 15/09/1964 ed ivi residente alla
via Galdo 101/B (cf: **NZZNTN64P15B492M**); **Grazia Orlando** nata a Buonabitacolo (Sa) il
12/11/1961 e ivi residente alla via S. Grancia n. 39 (cf: **RLNGRZ61S52B266N**); **Diana Ge-**
rardina Paesano nata a Piaggine (Sa) il 14/04/1964 e residente a Laurino (Sa) alla via Serre n.
21 (cf: **PSNDGR64D54G538B**); **Stefania Pascale** nata a Pistoia il 12/06/1979 e residente a
Buonabitacolo (Sa) alla via Casale 126 (cf: **PSCSFN79H52G713Y**); **Arcangela Paciello** nata
a Polla (Sa) il 20/05/1975 e residente a Padula (Sa) alla via S. Cristofaro n. 7 (cf:
PCLRNG75E60G793Z); **Angela Petrone** nata a Piaggine (Sa) il 29/10/1962 ed ivi residente
al c.so Umberto I (cf: **PTRNGL62R69G538G**); **Ilaria Pipolo** nata a Vallo della Lucania il
02/09/1980 e residente a Laurino (Sa) al c.so S. Giovanni snc (cf: **PPLLRI80P42L628X**); **Ma-**
ria Elena Pizza nata a Salerno il 06/06/1972 e residente a Laureana (Sa) alla contrada V. Si-

AVVOCATO

DEBORA CHIAVIELLO

VIA ALCIDE DE GASPERI, 33, 80134 NAPOLI

MOB. 333 4038420 FAX 08119568900

PEC AVV.DEBORACHIAVIELLO@PEC.IT

meoni 14, (cf: **PZZMLN72H46H703K**); Lucrezia Policastro nata a S. Gregorio Magno (Sa) il 06/09/1966 e ivi residente alla via Monte Vetrano n. 7 (cf: **PLCLRZ66P46H943P**); Maria Ricca nata a Contursi Terme (Sa) il 14/02/1966 e residente a Palomonte alla loc. Valle snc (cf: **RCCMRA66B54C974F**); Maria Grazia Rizzo nata a Salerno il 29/11/1958 e residente a Potecagnano alla via S. Pertini n. 6 /cf: **RZZMGR58S69H703J**); Maria Antonietta Roberto nata a Laurino (Sa) il 01/12/1964 ed ivi residente alla via F. Milenzio n. 30 (cf: **RBRMNT64T41E485J**); Vincenza Rubino nata a Sapri il 07/08/1981 e residente a Buonabitacolo (Sa) alla via Casale n. 10 (cf: **RBNVCN81M47I422V**); Iolanda Ruggiero nata a Ceraso (Sa) il 30/11/1964 ed ivi residente alla via nazionale 88 (Cf: **RGGLND64S70C485E**); Annalisa Sagaria nata a Vallo della Lucania (Sa) il 26/07/1983 e residente a Futani (Sa) al via Umberto I 239 (cf: **SGRNLS83L66L628Z**); Angelica Sansone nata a Cava Dè Tirreni il 11/03/1982 ed ivi residente alla Piazza Amabile (cf: **SNSNLC82C51C361Y**); Agnese Sciarato nata a Castel San Lorenzo (Sa) il 19/01/1973 ed ivi residente alla via S. Felice snc (cf: **SCRGNS73A50C262H**); Scotellaro Rosanna nata a Maratea (Pz il 08/02/1976 e residente a Salerno alla via Zara 13, (cf: **SCTRNN76B48E919P**); Anella Sica nata a Pisciotta (Sa) il 12/5/1964 e residente a Casal Velino alla via Belvedere n. 21 (cf: **SCINLL64E52G707J**); Pasqualina Torsiello nata a Valva (Sa) il 11/04/1973 e ivi residente alla contrada deserte snc (cf: **TRSPQL73D51L656X**); Bruna Valentino nata a Salerno il 23/11/1974 e residente a Montecorvino Rovella alla via Ponte Mileo n. 16 (cf: **VLNBRN74S63H703K**); Antonio Vicinanza nato a Salerno il 09/11/1976 ed ivi residente alla via Givi Casale n. 23 (cf: **VCNNTN76S09H703D**); Maria Concetta Viola nata a Contursi Terme il 11/01/1969 ed ivi residente alla via Prato snc (cf: **VLIMCN69A51C974J**); Lara Zitarosa nata a Polla (Sa) il

AVVOCATO

DEBORA CHIAVIELLO

VIA ALCIDE DE GASPERI, 33, 80134 NAPOLI

· MOB. 333 4038420 FAX 08119568900

PEC AVV.DEBORACHIAVIELLO@PEC.IT

15/10/1975 e residente a Buccino (Sa) alla via Casalino 2 (cf: ZTRLRA75R55G793A); Elda Morini nata a Battipaglia (Sa) il 15/8/1957 ed ivi residente alla via P. Baratta n. 36 (cf: MRNLDE57M55A717M); Paola Flauto, nata a Napoli il 29/12/78 e residente a Fisciano alla via delle Rose n. 3 (Cf: FLTPLA78T69F839P); Filomena Di Michele nata a Salkerno il 07/3/1964 e residente in Eboli alla via W. Tobagi n. 2 (CF: DMCFMN64C47H703G); Francesca Paola Gabriele nata a Eboli il 10/10/1963 ed ivi residente alla via G. Amendola 117 (cf: GBRFNC63R50D390Z); Elisa Villani nata a Como il 28/06/1980 e residente a Battipaglia (Sa) alla via E. De Filippo n. 30 (Cf: VLLLSE80H68C933Q); Giuseppina Serenelli, nata a Salerno il 14/02/1977 ed ivi residente alla via Moscati Amedeo n. 1 (cf: SRNGPP77B54H703M); Cosima Petrosino nata a Eboli il 24/10/1968 e ivi residente alla via J. Gagarin 58 (Cf: PTRCMN68R64D390Z); Cennamo Vincenzo nato a Oliveto Citra (Sa) il 09.09.1979 e residente a Campagna alla via Bassi n. 8 (cf: CNNVCN79P09G039C); Alessandro Guarnieri nato a Campagna il 02/7/1979 ed ivi residente alla via Piantito n. 22 (Cf: GRNLSN79L02B492R); tutti rapp.ti e difesi in virtù di mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Debora Chiaviello (CF. CHVDBR77S62A717U), con cui elett.te domicilia-no In Serre alla via XX settembre 90. Ai sensi e per gli effetti degli art. 125-133-134-176 c.p.c., così come modificati dal decreto legge 14.03.2005 convertito in legge 14.05.2005 n.80, ss.mm.ii., nonché dall'art. 25 della legge 12.11.2011 n. 183, il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere gli avvisi così come previsti dagli articoli sopra indicati al seguente recapito e-mail box avv.deborachiaviello@pec.it (indirizzo ritualmente comunicato al proprio Ordine di appartenenza); al seguente recapito fax 08119568900

CONTRO

AVVOCATO

DEBORA CHIAVIELLO

VIA ALCIDE DE GASPERI, 33, 80134 NAPOLI

MOB. 333 4038420 FAX 08119568900

PEC AVV.DEBORACHIAVIELLO@PEC.IT

- **Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca**, in persona del legale rapp.te p.t., dom.to per la carica in Roma presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Salerno con cui elette domicilia in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n. 58
- **USR CAMPANIA** in persona del legale rapp.te p.t rappto e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno con cui elett.te domicilia in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n. 58
- **ATP DI SALERNO** in persona del legale rapp.te p.t rappto e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno con cui elett.te domicilia in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n. 58

E NEI CONFRONTI

dei docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali italiani per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (E-EEE), vigenti negli anni scolastici 2014/2017¹

FATTO

1. I ricorrenti appartengono al corpo docente e sono in possesso dell'abilitazione per l'insegnamento in virtù di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al termine di corsi di scuola e Istituto Magistrale.

In particolare, la tabella che segue riassume la posizione soggettiva di ciascun ricorrente:

¹ L'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali. Con la conseguenza che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali.

AVVOCATO

DEBORA CHIAVIELLO

VIA ALCIDE DE GASPERI, 33, 80134 NAPOLI

MOB. 333 4038420 FAX 08119568900

PEC.AVV.DEBORACHIAVIELLO@PEC.IT

NOMINATIVO RI-CORRENTE	DIPLOMA ISTI-TUTO STRALE SEGUITO	CLASSE CONCORSUALE DI ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO
Albano Mariagabriella	As 1995/1996	AAAA- EEEE
Antonina Annunziata	As 1999/2000	AAAA- EEEE
Annalisa Babino	As 1992/1993	AAAA- EEEE
Giovanna Barlotti	As 1979/1980	AAAA- EEEE
Maria Luisa Barra	As 1994/1995	AAAA- EEEE
Rosa Basile	As 1987/1988	AAAA- EEEE
Michelina Bertone	As 1996/1997	AAAA- EEEE
Annamaria Botta	As 1995/1996	AAAA- EEEE
Genoveffa Botti	As 2001/2002	AAAA- EEEE
Giovanna Brigante	As 1992/1993	AAAA- EEEE
Marmela Giovanna Bruno	As 1988/1989	AAAA- EEEE
Mariangela Bruno	As 1980/1981	AAAA
Rosaria Cavallo	As 1999/2000	AAAA- EEEE
Marco Coglianese	As 1995/1996	AAAA- EEEE
Nicolina Coronato	As 1999/2000	AAAA- EEEE
Lucia D'Aniello	As 1994/1995	AAAA
Anna Maria De Silvio	As 1983/1984	AAAA- EEEE

AVVOCATO

DEBORA CHIAVIELLO

VIA ALCIDE DE GASPERI, 33, 80134 NAPOLI

MOB. 333 4038420 FAX 08119568900

PEC AVV.DEBORACHIAVIELLO@PEC.IT

Annalisa De Vita	As 1996/1997	AAAA- EEEE
Stefania Di Biagio	As 2000/2001	AAAA- EEEE
Enzia Di Lorenzo	As 1984/1985	EEEE
Stefania Di Luccio	As 1993/1994	AAAA- EEEE
Francesca Di Mieri	As 1985/1986	AAAA- EEEE
Mariarosaria Fedele	As 1990/1991	AAAA- EEEE
Rosa Ferrante	As 1989/1990	AAAA
Anna Ferraiuolo	As 1991/1992	AAAA- EEEE
Rosanna Ferri	As 1979/1980	AAAA- EEEE
Angelo Foresta	As 1994/1995	AAAA- EEEE
Silvana Forlenza	As 1987/1988	EEEE
Laura Franzese	As 1989/1990	EEEE
Lucia Gentile	As 1993/1994	AAAA
Maria Gioia	As 2001/2002	EEEE
Monica Greco	As 1996/1997	AAAA- EEEE
Anna Guglielmelli	As 1995/1996	AAAA- EEEE
Mariarosaria Iannuzzi	As 1998/1999	AAAA- EEEE
Orietta Iannece	As 1989/1990	AAAA- EEEE
Giuseppina Imperiale	As 2000/2001	AAAA- EEEE
Restituta Lamberti	As 1996/1997	AAAA- EEEE
Stefania Grippo	As 1996/1997	AAAA- EEEE
Rossella Lamberti	As 1997/1998	AAAA- EEEE

AVVOCATO

DEBORA CHIAVIELLO

VIA ALCIDE DE GASPERI, 33, 80134 NAPOLI

MOB. 333 4038420 FAX 08119568900

PEC AVV.DEBORACHIAVIELLO@PEC.IT

Maria Carmela Lettieri	As 1987/1988	AAAA- EEEE
Anna Rosa Luisi	As 1982/1983	AAAA- EEEE
Anna Maiuri	As 1983/1984	EEEE
Gabriella Marciano	As 1985/1986	AAAA- EEEE
Modestina Marino	As 1996/1997	AAAA- EEEE
Ornella Matonte	As 1984/1985	AAAA-
Elena Messano	As 1981/1982	AAAA- EEEE *
Giuliano Morgante	As 1987/1988	AAAA- EEEE
Lucia Teresa Marmo	As 1983/1984	AAAA- EEEE
Fabiana Nicoletti	As 1996/1997	AAAA- EEEE
Amalia Nuzzolo	As 1976/1977	AAAA- EEEE
Antonio Nuzzolo	As 1981/1982	AAAA- EEEE
Grazia Orlando	As 1998/1999	AAAA
Diana Gerardina Paesa- no	As 1981/1982	AAAA- EEEE
Stefania Pascale	As 1996/1997	AAAA- EEEE
Arcangela Paciello	As 1993/1994	AAAA- EEEE
Angela Petrone	As 1979/1980	AAAA- EEEE
Maria Pipolo	As 1998/1999	AAAA- EEEE
Maria Elena Pizza	As 1996/1977	AAAA- EEEE
Lucrezia Policastro	As 1985/86	AAAA
Maria Ricca	As 1984/1985	AAAA

AVVOCATO

DEBORA CHIAVIELLO

VIA ALCIDE DE GASPERI, 33, 80134 NAPOLI

MOB. 333 4038420 FAX 08119568900

PEC AVV.DEBORACHIAVIELLO@PEC.IT

Maria Grazia Rizzo	As 1976/1977	AAAA- EEEE
Maria Antonietta Rober-	As 1994/1995	AAAA-
o		
Vincenza Rubino	As 1999/2000	AAAA- EEEE
Giulanda Ruggiero	As 1995/96	AAAA
Annalisa Sagarai	As 2001/02	AAAA- EEEE *
Angelica Sansone	As 2001/02	AAAA- EEEE
Ignese Scairato	As 1995/96	AAAA- EEEE
Rosanna Scotellaro	As 1993/94	AAAA- EEEE
Annella Sica	As 1981/82	AAAA- EEEE
Gasqualina Torsiello	As 1991/92	EEEE
Irma Valentino	As 1994/95	AAAA- EEEE
Antonio Vicinanza	As 1995/96	AAAA- EEEE
Maria Concetta Viola	As 1987/88	AAAA- EEEE
Maria Zitarosa	As 1993/94	AAAA- EEEE
Ida Morini	As 1974/75	AAAA- EEEE
Paola Flauto	As 1999/2000	AAAA- EEEE
Flomena Di Michele	As 1982/83	AAAA- EEEE
Francesca Paola Gabriele	As 1986/87	AAAA- EEEE
Lisa Villani	As 1999/2000	AAAA- EEEE
Giuseppina Serenelli	As 1994/95	AAAA- EEEE
Rosima Petrosino	As 1985/86	AAAA- EEEE

AVVOCATO

DEBORA CHIAVIELLO

VIA ALCIDE DE GASPERI, 33, 80134 NAPOLI

MOB. 333 4038420 FAX 08119568900

PEC AVV.DEBORACHIAVIELLO@PEC.IT

Vincenzo Cennamo	As 1996/97	AAAA-EEEE
Alessandro Guarnieri	As 1996/97	AAAA-EEEE

2. I ricorrenti, peraltro, si trovano nella posizione soggettiva già ben nota agli organi di giustizia, i quali, infatti, attraverso il DPR 25 marzo 2014 (di recepimento del parere del CDS n. 3813/2013 e di definizione di ricorsi straordinari) e la sentenza n. 1973/2015 della VI sezione del Consiglio di Stato (resa in annullamento della decisione TAR Lazio, Roma, sez. III bis n. 7858/2014), hanno ormai pacificamente riconosciuto valore abilitante al diploma di scuola e istituto magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

3. Sennonchè, nella vigenza della L. 296/06 che testualmente faceva salvi gli inserimento nelle graduatorie ex permanenti (oggi ad esaurimento) tutti i decreti ministeriali - e da ultimo, il Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014 - attuativi della norma primaria, hanno precluso ai possessori di diploma magistrale, conseguito ante 2001/02, di inserirsi in graduatoria pur essendo abilitati all'insegnamento. Infatti, il D.M. 235/2014 (art. 9) ha previsto soltanto la possibilità di presentare domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria; facoltà, peraltro, accordata esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie per cui è causa e, di conseguenza, registrati nella piattaforma telematica denominata "Istanze on line", che, tuttavia, non riconoscendo come titolo valido all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento il diploma magistrale anche se conseguito entro l'a.s. 2001/2002, non dava la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistema telematico del MIUR.

AVVOCATO

DEBORA CHIAVIELLO

VIA ALCIDE DE GASPERI, 33, 80134 NAPOLI

MOB. 333 4038420 FAX 08119568900

PEC AVV.DEBORACHIAVIELLO@PEC.IT

4. Pertanto, i ricorrenti, dopo avere appreso dell'annullamento del D.M. 235/2014 che, come si vedrà, ha efficacia erga omnes, hanno inoltrato formale diffida/domanda di inserimento alle Amministrazioni convenute affinché le stesse provvedessero a riconoscere il titolo abilitante del diploma magistrale conseguito entro il 2001/02 e conseguentemente ad abilitarle alla presentazione delle domanda di inserimento in GAE (cfr. all. 3).

Diffida/domanda rimasta tuttavia, inesitata dalle Amministrazioni scolastiche.

5. Il che, anche in considerazione dell'approssimarsi dell'apertura del nuovo anno scolastico con possibilità di stipula, per i docenti iscritti in GAE, di stipula dei contratti a tempo determinato, per il nuovo anno scolastico, fonda la spiegata istanza di adozione di misure cautelari.

Il presente ricorso si affida ai seguenti

MOTIVI

1. SUL DIPLOMA MAGISTRALE CONSEGUITO ANTE 2001/02 COME TITOLO ABILITANTE

L'art. 194, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha previsto che: "*Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne* (ora Scuola dell'Infanzia)".

Tale norma è stata abrogata dalla legge n. 226 del 7.10.2005 che, tuttavia, all'art. 31, comma 2, ha previsto espressamente come le disposizioni abrogate "*continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento. ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi[...]*".

AVVOCATO

DEBORA CHIAVIELLO

VIA ALCIDE DE GASPERI, 33, 80134 NAPOLI

MOB. 333 4038420 FAX 08119568900

PEC AVV.DEBORACHIAVIELLO@PEC.IT

L'art. 197, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha stabilito, a sua volta, *"A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare".*

Con il DPR n. 232 del 1998 è stato approvato, poi, il *"Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge l'O dicembre 1997 n. 425"* che all'art. 15, comma 7, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente fa salvo in via permanente l'attuale valore legale abilitante dei corsi di studio dell'Istituto magistrale iniziati entro l'a.s. 1997/1998. In precedenza era stato, altresì, emanato il Decreto Ministeriale dell'03.1997 n. 175 denominato *"Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola media ed elementare"*, perfettamente in linea, con le disposizioni fino ad ora esaminate, sul riconoscimento del valore abilitante per i diplomati magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002.

Si legge, in particolare, nelle premesse, a riprova di quanto sopra affermato *"Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare: ... l'art. 194, comma 1, e l'art. 197, comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale".*

Il Decreto Ministeriale n. 175 del 1997, inoltre, all'art. 3, comma 1, stabilisce: *"In relazio-*

AVVOCATO

DEBORA CHIAVIELLO

VIA ALCIDE DE GASPERI, 33, 80134 NAPOLI

MOB. 333 4038420 FAX 08119568900

PEC AVV.DEBORACHIAVIELLO@PEC.IT

ne alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale (...) è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (...) di durata quinquennale (...). Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna".

Le disposizioni della legge sopra richiamate, dunque, tracciano una netta distinzione tra:

- i) i diplomati magistrali con il vecchio ordinamento, e quindi diplomati entro l'a.s. 2001/2002, per i quali vi è la salvezza del valore del corso di istruzione già iniziato: al titolo conseguito entro tale anno scolastico è, infatti, riconosciuto valore abilitante all'insegnamento;
- ii) i diplomati magistrali con il nuovo ordinamento e quindi diplomati dopo l'a.s. 2001/2002, per i quali la normativa precisa che il titolo conseguito al termine della frequenza dei nuovi corsi di studio non ha valore abilitante all'insegnamento.

L'art. 2 del D.M. 175 del 1997, infatti, precisa " al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002 conservano in via permanente l'attuale valore legale".

Sul punto, infatti, il CDS ha chiarito " prima della laurea in Scienze della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti " (cfr. in terminis Con-

AVVOCATO

DEBORA CHIAVIELLO

VIA ALCIDE DE GASPERI, 33, 80134 NAPOLI
MOB. 333 4038420 FAX 08119568900
PEC AVV.DEBORACHIAVIELLO@PEC.IT

siglio di Stato, sez. II, Numero 3813/2013; *id.* CDS 1973/2015).

In sintesi, il DIPLOMA MAGISTRALE conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante per accedere all'insegnamento:

- ✓ nella SCUOLA DELL'INFANZIA (AAAA) tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali ed equivalenti di istituto magistrale;
- ✓ nella SCUOLA PRIMARIA (EEEE), tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale.

2. SUGLI ATTI MINISTERIALI CHE HANNO PRECLUSO AI RICORRENTI DI PRESENTARE DOMANDA DI INSERIMENTO IN GRADUATORIA

Come anticipato in punto di fatto e dimostrato attraverso la documentazione prodotta in atti, i ricorrenti sono in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02.

Come tali essi lamentano che è stato loro precluso l'inserimento in GAE essendo possessori di titolo di studio (diploma magistrale) abilitante. Ciò posto:

- a) che il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 abbia valore abilitante agli effetti dell'inserimento in GAE è questione senz'altro pacifica in giurisprudenza, come chiarito dal parere del Consiglio di Stato n. 3813/2013 e recepito con DPR 25 marzo 2014;

AVVOCATO

DEBORA CHIAVIELLO

VIA ALCIDE DE GASPERI, 33, 80134 NAPOLI

MOB. 333 4038420 FAX 08119568900

PEC AVV.DEBORACHIAVIELLO@PEC.IT

b) che, del pari, risulti gravemente lesivo dei diritti dei ricorrenti un decreto ministeriale che precluda l'inserimento nella III fascia GAE di quanti, pur muniti del diploma magistrale abilitante, non vi fossero già inseriti, è questione non meno incontrovertibile, attesa la recente definizione della relativa questione avvenuta con sentenza n. 1973/2015, resa dalla VI sezione del Cds (cfr. *infra*)

Sul punto, e al fine di una compiuta indagine, occorre evidenziare come l'art. 1 della legge n. 124/1999 ha modificato la modalità di reclutamento a regime del personale docente di ruolo della scuola, prevedendo la soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili. L'articolo citato ha sostituito l'art. 399 del D. Lgs. 297/1994 nei seguenti termini " *L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401*".

L'accesso ai ruoli, dunque, avviene per il 50% dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 %, attingendo alle graduatorie permanenti richiamate.

Le graduatorie per l'insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia e, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, del Decreto-Legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001 n. 333, sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti e segnatamente:

- La prima fascia è riservata, ai sensi dell'art. 401 del D. Lgs 297/1994 (come sostituito dall'art. 1 della L. 124/1999), ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi

AVVOCATO

DEBORA CHIAVIELLO

VIA ALCIDE DE GASPERI, 33, 80134 NAPOLI

MOB. 333 4038420 FAX 08119568900

PEC AVV.DEBORACHIAVIELLO@PEC.IT

concorsi per soli titoli;

- la seconda fascia è costituita dai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999 (25 maggio 1999), possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli;

- la terza fascia è, invece, costituita dai docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi e a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

La terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito, per effetto delle disposizioni di cui alla legge 4 giugno 2004, n. 143 e succ. modificazioni, è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti.

In altre parole, la terza fascia delle graduatorie permanenti, utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate, ha rappresentato l'approdo di ogni percorso di abilitazione in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla legge 124/1999.

L'art. 1, comma 605, della l. 296/2006 ha, poi, trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei docenti, come i ricorrenti già in possesso di abilitazione".

Giova osservare, sul punto, che l'art. 1, co. 605, della l. n. 296/2006 non introduce un limite temporale di azionabilità del titolo abilitante già conseguito, bensì una norma pre-

AVVOCATO

DEBORA CHIAVIELLO

VIA ALCIDE DE GASPERI, 33, 80134 NAPOLI

MOB. 333 4038420 FAX 08119568900

PEC AVV.DEBORACHIAVIELLO@PEC.IT

scrittiva per l'Amministrazione la quale, in sede di emanazione dei vari decreti di inserimento e di aggiornamento delle GAE, doveva conformarsi al disposto normativo consentendo l'inserimento nelle GAE dei docenti che - come i ricorrenti - erano già in possesso di un titolo abilitante alla data di entrata in vigore della l. n. 296/2006.

Non senza evidenziare che il Miur, nei decreti ministeriali di inserimento e aggiornamento delle GAE, ha sempre, pervicacemente, disatteso *rectius violato* tale disposizione precludendo ai diplomati magistrali di presentare domanda di inserimento nelle GAE, poiché - nei vari DM applicativi che si sono succeduti - ha sempre disconosciuto il valore abilitante dei diplomi magistrali.

Sul punto è stato chiarito come "la L. n. 296/2006, che aveva distinto tra i docenti che avevano acquistato l'abilitazione e frequentanti i corsi abilitanti e i docenti non abilitati che non potevano vantare alcun titolo all'inserimento, non è in contrasto con l'inserimento dei diplomati magistrali che abbiano conseguito il titolo entro l'anno 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie permanenti in quelle ad esaurimento, poiché la legge non pone come condizione il previo inserimento del docente nelle graduatorie permanenti, consentendo invece a tutti i docenti abilitati di poter presentare la domanda per poter essere iscritti nella graduatorie ad esaurimento" (cfr. *in terminis* Trib Pordenone ordinanza 11.6.2015).

I ricorrenti, avendo conseguito il diploma magistrale entro l'a.s. 2001/2002, ossia prima ancora che fossero istituite le graduatorie ad esaurimento, hanno, dunque, certamente diritto ad essere inseriti nelle GAE in quanto l'art. 53 del Regio decreto n. 1054/23, in combinato disposto con agli artt. 194 e 197 del dl.vo n. 297/1994, riconosce il valore abilitante, per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie permanenti, ai diplomi

AVVOCATO

DEBORA CHIAVIELLO

VIA ALCIDE DE GASPERI, 33, 80134 NAPOLI

MOB. 333 4038420 FAX 08119568900

PEC AVV.DEBORACHIAVIELLO@PEC.IT

magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002.

Né può obiettarsi in contrario -- prosegue l'ordinanza appena citata che "l'art. 1/605 lettera b) L. n. 296/06 stabilisce che nel momento in cui le graduatorie permanenti sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento, sono stati preclusi in linea di principio nuovi inserimenti, facendo salvi i soli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007/08 per i docenti già in possesso di abilitazione".

Invero "tale impedimento (...) riguarda unicamente i soggetti che avessero conseguito l'abilitazione all'insegnamento in data successiva alla trasformazione, non investendo invece coloro che erano già in possesso di valido titolo abilitante a quella data; deve effettivamente convenirsi con la ricostruzione fattuale e giuridica proposta in ricorso, laddove si sostiene che le odierne ricorrenti, quali titolari di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, fossero già munite del titolo abilitante al momento in cui fu disposta la trasformazione delle graduatorie da permanenti a graduatorie in esaurimento;" (cfr. Tribunale di Napoli Ordinanza del 23 luglio 2015, dr. Dott. Gennaro Iacone).

In sintesi: "Se è vero che la trasformazione delle Graduatorie Permanenti in Graduatorie ad Esaurimento disposta dalla Legge Finanziaria 2007 ha determinato la "chiusura" di nuovi inserimenti per **NUOVI ABILITATI** nella III fascia, è altrettanto vero che all'epoca le ricorrenti erano già in possesso di un titolo abilitante (diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002) per l'inserimento non nella II fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto, bensì nelle Graduatorie Provinciali ad Esaurimento; il fatto che tale abilitazione - ancorché già esistente - sia stata formalmente riconosciuta solo nel 2014, non può impedire che detto riconoscimento abbia effetti per

AVVOCATO

DEBORA CHIAVIELLO

VIA ALCIDE DE GASPERI, 33, 80134 NAPOLI

MOB. 333 4038420 FAX 08119568900

PEC AVV.DEBORACHIAVIELLO@PEC.IT

l'inserimento (ora per allora) nelle Graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali. In altri termini, secondo logica e coerenza, le docenti che hanno fatto ricorso per essere inserite nella III fascia delle GAE pretendono la collocazione a cui avrebbero avuto diritto ove il loro titolo fosse stato riconosciuto come abilitante già in precedenza dal Ministero." (cfr. in terminis ord. Tribunale di Gorizia del 21.7.2015)

Ancor più cristallino il ragionamento del Consiglio di Stato che nella sentenza n. 3628 del 21/07/2015 ove si evidenzia come "dalla normativa vigente requisito sufficiente per siffatto inserimento è il possesso della abilitazione all'insegnamento. In effetti, la tabella di valutazione dei titoli della citata terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, tabella allegata, come previsto dall'articolo 1 al d.l. n. 97/2004 convertito dalla legge n.143/2004, integrata dalla legge n.186/2004 e modificata dalla legge n. 296/2006, prevede tr l'altro, al punto A) denominato "titoli abilitanti di accesso alla graduatoria" il titolo abilitante comunque posseduto, che è quindi titolo valido, come il diploma magistrale citato, per il suddetto inserimento. Lo stesso articolo 1, comma 605, lettera c) della L. N. 296/2006 (...) fa salvi gli inserimenti, per il biennio 2007-2008, nelle graduatorie trasformate da permanenti in graduatorie ad esaurimento da cui in parte attingere per l'assunzione, a favore dei docenti già in possesso di abilitazione, pur escludendo la possibilità di nuovi inserimenti. Secondo questo Collegio, quindi, all'atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli originari ricorrenti e attuali appellanti erano già in possesso di abilitazione e **NON ERANO NUOVI ABILITATI** da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie. In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi".

AVVOCATO

DEBORA CHIAVIELLO

VIA ALCIDE DE GASPERI, 33, 80134 NAPOLI

MOB. 333 4038420 FAX 08119568900

PEC AVV.DEBORACHIAVIELLO@PEC.IT

SULLA PORTATA ERGA OMNES DELL'ANNULLAMENTO DEL DM

235/14

Acquisito all'indagine che:

- a) il diploma magistrale conseguito entro il 2001/02 ha valore abilitante in forza di precise disposizioni di legge (cfr. motivo sub 1);
- b) che il diritto all'inserimento (si badi non all'apertura delle GAE) trova fondamento in una norma di rango primaria ovvero l'art. 1 comma 605 L. 296/06 che, nel disporre la chiusura delle Graduatorie - attraverso la loro trasformazione da permanenti ad esaurimento - fa salvi gli inserimenti di coloro già in possesso di abilitazione; inserimenti che però il MIUR ha sempre precluso con l'adozione di atti regolamentari;

si tratterà di stabilire, ora, la portata dell'annullamento dell'ultimo DM 235/14.

Con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è da sempre osservato che alle stesse non si potesse riferire una mera efficacia inter partes della cosa giudicata, giacché l'eliminazione dal mondo giuridico dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti erga omnes, includendo anche i soggetti che non avessero partecipato al processo, ma che fossero interessati dagli effetti dell'atto caducato.

In particolare, è stato chiarito da autorevole dottrina e giurisprudenza (cfr. a cura F. Carrigella M. Protto *Il Codice del Processo amministrativo* 4 edizione- Dike giuridica- pp. 1117 e ss) come appare consolidato il principio che limita l'efficacia ultra partes del giudicato a favore dei cointeressati ai soli casi di annullamento di provvedimenti indivisi-

AVVOCATO

DEBORA CHIAVIELLO

VIA ALCIDE DE GASPERI, 33, 80134 NAPOLI

MOB. 333 4038420 FAX 08119568900

PEC AVV.DEBORACHIAVIELLO@PEC.IT

ad effetto inscindibile)" *che inscindibilmente riguarda una pluralità di soggetti, quali (...)*
normativo (si pensi ai regolamenti), l'annullamento di atti a contenuto generale ed astratto non
pregare efficacia erga omnes".

specie il DM 325/14 è un atto che si distingue per il suo carattere di inscindibilità,
che contiene una disciplina applicabile ad una platea generalizzata, ed il suo annulla-
mento ha effetti erga omnes (cfr. ex plurimis C. Stato, sez. IV n. 351/94; id,
7/2004; Tar Lombardia, n. 1131/2009; c. Stato, n. 3484/2002 Tar Campania - Napo-
zi, IV, con sentenza del 7 settembre 2012, n. 3811). Del resto, è la stessa Giustizia
Amministrativa a dichiarare l'efficacia erga omnes dell'annullamento del DM 235/14.
In particolare, la III sez. bis TAR Lazio chiarito " *va specificato che la presente vicenda è di-*
ta, in fatto, da quella presa in esame e favorevolmente accolta dal Consiglio di Stato, sez. VI,
073/2015, id. n.4235/2015, che riguarda la diversa fattispecie dei diplomati magistrali con
titolo conseguito entro il 2001/2002, e che pertanto al momento della "chiusura" delle graduato-
re permanenti erano già in possesso di titolo abilitante (fattispecie, in cui, peraltro, il D.M.
235/2014 è stato annullato in parte qua, con efficacia, ad avviso del Colle-
gio, erga omnes nei confronti di chi si trovi nella medesima posizione) (cfr
sentenze 536/16; 14393/15)

ed ancora "Non sembra, del resto, esservi dubbio alcuno che i diplomati
magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al mo-
mento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimen-
to, fossero da considerare in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale
idoneità del titolo posseduto sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a se-

AVVOCATO

DEBORA CHIAVIELLO

VIA ALCIDE DE GASPERI, 33, 80134 NAPOLI

MOB. 333 4038420 FAX 08119568900

PEC AVV.DEBORACHIAVIELLO@PEC.IT

guito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali, trattandosi di un pronunciamento interpretativo, (quello sopra menzionato di questo Consesso) avente ad oggetto il regime normativo pertinente e, come tale, valevole erga omnes (in terminis CDS, VI sez. sent. 3788/15)

Il giudicato di annullamento formatosi nei confronti del DM n.*235/2014 sui ricorsi promossi dagli altri soggetti cointeressati contro il MIUR ha dunque efficacia erga omnes e consente a tutti i docenti in possesso del diploma magistrale (conseguito con il vecchio ordinamento) di ottenere l'inserimento nelle GAE giacché "per un verso, la sentenza di annullamento, di contenuto costitutivo, opera necessariamente, nei rapporti sostanziali, nei confronti di tutti i soggetti su cui direttamente o indirettamente la modificazione giuridica è in grado di agire, non potendo i limiti soggettivi di caducazione di un atto amministrativo non coincidere con quelli dell'atto caducato, e, per altro verso, l'Amministrazione resistente rimasta soccombente nel pregresso giudizio, nei cui confronti opera l'eccezione di giudicato, ha avuto modo di svolgere, con piena garanzia del diritto al contraddittorio, tutte le proprie difese nell'ambito del giudizio definito con efficacia di giudicato" (in terminis Cons. Stato sez. VI 15/09/2011, n. 5150)

Ed ancora anche il "decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui ha escluso l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento o in un'eventuale graduatoria aggiuntiva alla terza, dei docenti abilitati in quanto titolari del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002" è "un atto generale". "Dalla natura generale, unitaria e inscindibile del contenuto e degli effetti degli atti amministrativi generali discende che il loro annullamento

AVVOCATO

DEBORA CHIAVIELLO

VIA ALCIDE DE GASPERI, 33, 80134 NAPOLI

MOB. 333 4038420 FAX 08119568900

PEC AVV.DEBORACHIAVIELLO@PEC.IT

in sede giudiziale determina il VENIRE MENO DEGLI EFFETTI NEI CONFRONTI DI TUTTI I DESTINATARI, compresi quelli rimasti estranei alla controversia." (cfr. Cons Stato -Sez. VI, sent n. 3628 del 21/07/2015; Cons. St., VI,

5 marzo 1998, n. 371 e 26 giugno 1996, n. 854)".

Del resto l'efficacia erga omnes della sentenza del Consiglio di Stato di annullamento è autorevolmente avallata anche dall'univoca giurisprudenza della CASSAZIONE, la quale

ha chiarito che "Il principio dell'efficacia "inter partes" del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali

quelli aventi pluralità di destinatari, contenuto inscindibile, ed affetti da vizi di validità che ne inficino il contenuto in modo indivisibile per tutti i loro destinatari." (cfr. Cassazione 13/03/1998, n. 2734;

Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 16-12-2013, n. 27992)

Non residua, conclusivamente dubbio, dunque, che la sopracitata pronuncia caducata del Consiglio di Stato giovi anche ai ricorrenti, con conseguente esclusione della possibilità, per il MIUR, di respingere le richieste delle medesime invocando disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa.

SUL PERICULUM IN MORA

Nelle more della decisione della controversia si rende necessaria l'adozione di una misura cautelare che consenta alle ricorrenti di accedere al sistema informatico del MIUR ai fini della corretta presentazione della domanda di inserimento in GAE o quantomeno che le autorizzi a presentare domanda cartacea.

L'urgenza in particolare è data dal fatto che il mancato inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento ha comportato (e comporta) la preclusione per le ricorrenti

AVVOCATO

DEBORA CHIAVIELLO

VIA ALCIDE DE GASPERI, 33, 80134 NAPOLI

MOB. 333 4038420 FAX 08119568900

PEC AVV.DEBORACHIAVIELLO@PEC.IT

stipulare contratti a tempo determinato o di rientrare nel piano di assunzione ordinaria in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico.

ciò aggiungasi che l'adozione della richiesta misura cautelare si rende necessaria anche in considerazione della del fatto che esse potrebbe, ancor oggi, essere destinataria di contratti a tempo determinato sino al 30 giugno o 31 agosto sull'organico di fatto (e non con supplenze brevi e temporanee) consentendo la ulteriore maturazione del punteggio utile ai fini del conferimento di incarichi a tempo determinato ovvero indeterminato.

La scelta del presente procedimento e l'urgenza di un provvedimento cautelare, anche inaudita altera parte sono indifferibili in conseguenza della mancanza del tempo materiale necessario per far valere in sede ordinaria il diritto azionato per l'assunzione con contratti a tempo determinato sino al 30 giugno o 31 agosto.

Il ricorso all'azione ordinaria, infatti, anche alla luce della citata L. n. 107/2015 che ha previsto la naturale e progressiva soppressione delle GAE, determinerebbe per i ricorrenti un danno irreparabile, poichè farebbe loro perdere la possibilità di essere destinatari di un contratto di lavoro a tempo determinato con successiva possibilità (per ulteriore punteggio maturato) di essere poste nel ruolo della scuola pubblica con la stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Sul punto il CDS con la sentenza n. 3658/2014 ha chiarito la natura di tale pregiudizio, evidenziando che i soggetti come i ricorrenti appartengono al personale precario e che di conseguenza per essi l'ingresso nelle graduatorie in questione costituisce l'ultima residua possibilità di accedere ad una occupazione stabile.

In tema di periculum in mora, giova ricordare come i Giudici del Lavoro dei Tribunali

AVVOCATO

DEBORA CHIAVIELLO

VIA ALCIDE DE GASPERI, 33, 80134 NAPOLI

MOB. 333 4038420 FAX 08119568900

PEC AVV.DEBORACHIAVIELLO@PEC.IT

di Como (con ordinanza resa inaudita altera parte del 29.07.2015), Tivoli, Ferrara e Ravenna hanno immediatamente riconosciuto il diritto a presentare domanda ai fini dell'inserimento nella III fascia delle graduatorie con condanna del MIUR ad attivarsi in tal senso nel rispetto dei principi di pari opportunità e di ragionevolezza; e ciò in via d'urgenza, con un procedimento ex art. 700 c.p.c. affermando che il pericolo del danno grave ed irreparabile appare in maniera evidente siccome in mancanza della cautela richiesta in ricorso, il diritto dei ricorrenti rischia in concreto di sfumare per sempre, venendo essi privati di ogni chance di accesso ai posti di cui l'inserimento nelle graduatorie costituisce un necessario e propedeutico adempimento.

Alla luce delle considerazioni svolte, i ricorrenti, rappresentati, difesi e domiciliati come in atti, chiedono all'On.le Tribunale adito di accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

PREVIO ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ E/O DELLA ILLEGITTIMITÀ CON CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE

A. Del D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito ai ricorrenti di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Salerno per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (E-EEE) e, in particolare, nella parte in cui:

- all'art. 9, rubricato "Modalità di presentazione delle domande", ai commi 2 e 3, stabilisce che [...] la domanda (...) dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB [...] secondo le seguenti modalità [...]

AVVOCATO

DEBORA CHIAVIELLO

VIA ALCIDE DE GASPERI, 33, 80134 NAPOLI

MOB. 333 4038420 FAX 08119568900

PEC AVV.DEBORACHIAVIELLO@PEC.IT

a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it);

b) inserimento della domanda via web. Detta operazione viene effettuata dal 10 aprile 2014 al 10 maggio 2014 (entro le ore 14,00) nella sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - inserimento", presente sul sito internet del Ministero;

- all'art. 10, rubricato "Regolarizzazioni e esclusioni", al comma 2, lettera b, stabilisce che [...] è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...].

B. delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Salerno classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, relative al personale docente, nella parte d'interesse, ossia nella parte in cui non contemplano l'inserimento dei ricorrenti.

IN VIA CAUTELARE

in audita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora:

ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di consentire la presentazione della domanda di inserimento dei ricorrenti nella III fascia

AVVOCATO

DEBORA CHIAVIELLO

VIA ALCIDE DE GASPERI, 33, 80134 NAPOLI

MOB. 333 4038420 FAX 08119568900

PEC AVV.DEBORACHIAVIELLO@PEC.IT

nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Salerno , classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica " Istanze on line ", ovvero ritenendo utilmente prodotta la domanda, con tutti i titoli e i servizi che saranno oggetto di valutazione da parte del MIUR, in forma cartacea;

ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di accogliere la conseguente domanda dei ricorrenti d'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento a tutti gli effetti e, dunque, ai fini della partecipazione al piano straordinario di ammissioni in ruolo.

NEL MERITO

accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti alla presentazione della domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Salerno, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) (come da allegato elenco) nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alla stessa applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento (Allegato n. 2 al D.M. 235/2014), condannare le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento dei ricorrenti nella suddetta graduatoria, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017, o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale, e nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alla stessa applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, con tutte le conseguenze di legge.

AVVOCATO

DEBORA CHIAVIELLO

VIA ALCIDE DE GASPERI, 33, 80134 NAPOLI

MOB. 333 4038420 FAX 08119568900

PEC AVV.DEBORACHIAVIELLO@PEC.IT

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si versano in atti i documenti come da foliario.

* * *

Ai soli fini del versamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile e sconta il CU di 259 € (518/2).

Salerno li 15.02.2016

Avv. Debora Chiavillo

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

PREMESSO CHE

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze.

AVVOCATO

DEBORA CHIAVIELLO

VIA ALCIDE DE GASPERI, 33, 80134 NAPOLI

MOB. 333 4038420 FAX 08119568900

PEC AVV.DEBORACHIAVIELLO@PEC.IT

ze di maggiore celerità.

- Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto il diritto all'inserimento dei ricorrenti nelle vigenti graduatorie ad esaurimento provinciali, classe di concorso scuola per l'infanzia e scuola primaria, valide per il triennio 2014/2017.

- Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nella detta GAE, non noti alla parte ricorrente.

RILEVATO CHE

la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltre modo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di documenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la

parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati,

il punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n.

la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente imputarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di

avere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U. che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito

per tutti i candidati/aspiranti alle GAE, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale,

AVVOCATO

DEBORA CHIAVIELLO

VIA ALCIDE DE GASPERI, 33, 80134 NAPOLI

MOB. 333 4038420 FAX 08119568900

PEC AVV.DEBORACHIAVIELLO@PEC.IT

quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

- Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa avanza formale

ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito MIUR alla pagina <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/> alla sezione "atti di notifica"

Salerno 15/02/2016

Avv. Debora Chiavello





TRIBUNALE DI SALERNO

Sezione Lavoro

n. 1365/16 R.G.A.C.C.

N. 6133 cron

IL GIUDICE DEL LAVORO

Letto il ricorso che precede;
Visti ed applicati gli artt. 700, 669 c.p.c.;
Ritenuta la propria competenza;

FISSA

l'udienza per la trattazione dell'istanza cautelare per il giorno 16.03.16 alle ore 9.30

nell'aula di udienza n. 105

DISPONE

che ricorso e decreto vengano notificati, a cura della parte ricorrente entro il 8-3-16;

Visti ed applicati gli artt. 415 - 422 - 444;
Ritenuta la propria competenza;

FISSA

l'udienza per il merito per il giorno 26.11.16 alle ore 9.30

DISPONE

che ricorso e decreto vengano notificati, a cura della parte ricorrente, entro il termine di legge.

Salerno, 01.03.16

Il Cancelliere
Alpino
Annamaria Alpino

Alpino
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Anna Maria D'Antonio

Depositata in cancelleria
oggi 01.03.16
Il Cancelliere
Annamaria Alpino

Rilasciate N..... copie conformi
All' avv.to
Salerno,
Il Cancelliere
Annamaria Alpino

E' copia conforme all'originale
Salerno
Il Cancelliere
Annamaria Alpino